

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

03

IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari

04

RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti

AGEVOLAZIONI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI

06

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

08

PREVIDENZA

09

Leggi In evidenza

11

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica - Omessa comunicazione all'ENEA - Decadenza (Cass. 21.11.2022 n. 34151)

Con l'ordinanza 21.11.2022 n. [34151](#), la Corte di Cassazione ha affermato che, per poter beneficiare della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus"), di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013 ed all'[art. 1](#) co. 344-347 della L. 296/2006, deve essere inviata l'apposita comunicazione all'ENEA entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dei lavori ex [art. 4](#) co. 1-bis del DM 19.2.2007 (vigente all'epoca dei fatti in causa, oggi sostituito dall'analogo [art. 6](#) co. 1 lett. g) del DM 6.8.2020 "Requisiti"), in assenza della quale, ove non vi siano più le condizioni per poter aderire alla c.d. "remissione in bonis", si decade dal diritto di beneficiare dell'agevolazione fiscale.

Tali conclusioni, confermando la posizione dell'Amministrazione finanziaria (si veda, tra le altre, la circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. [28](#), p. 128), esplicano i loro effetti anche per il superbonus ex [art. 119](#) del DL 34/2020.

Orientamento della giurisprudenza di merito

In riferimento a tale adempimento, nella giurisprudenza di merito si sono contrapposte due posizioni interpretative:

- un primo filone ha ritenuto che l'obbligo della suddetta comunicazione viene previsto a pena di decadenza dalla detrazione, essendo la trasmissione dei documenti all'ENEA un adempimento di tipo sostanziale (così C.T. Prov. Novara [6.2.2017](#) n. 24/2/17; C.T. I Trento [15.2.2021](#) n. 20/1/21);
- un orientamento antitetico ha ritenuto che, laddove sia dimostrata l'effettuazione dei lavori ed il sostenimento delle spese, l'omesso invio della comunicazione all'ENEA entro i termini non sia d'ostacolo alla fruizione del beneficio fiscale, in ragione del principio della "prevalenza della sostanza sulla forma" (in tal senso C.T. Reg. Milano 10.3.2015 n. [853/19/15](#), 16.5.2018 n. [2181/19/18](#) e 5.12.2018 n. [5330/9/18](#); C.T. Prov. Milano 12.9.2017 n. [5287/2/17](#); C.T. Prov. Lecce 23.5.2018 n. [1709/1/18](#); C.T. Reg. Toscana 3.11.2020 n. [790/5/20](#)).

Natura decadenziale dell'omessa comunicazione

L'ordinanza Cass. 21.11.2022 n. [34151](#) aderisce al primo orientamento, affermando la natura decadenziale dell'omessa comunicazione all'ENEA.

La Corte di Cassazione motiva tale conclusione in ragione del dato testuale della disposizione (l'[art. 4](#) co. 1-bis del DM 19.2.2007, vigente all'epoca dei fatti in giudizio, disponeva che "*i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (...) sono tenuti a (...) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori*" apposita comunicazione).

A conferma delle proprie conclusioni, la Corte di Cassazione richiama inoltre la *ratio* della disposizione, affermando che la previsione dell'obbligo di comunicazione all'ENEA "*si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell'agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi*", in quanto volta a consentire di verificare che i lavori svolti siano effettivamente diretti a far conseguire un risultato di efficienza energetica, e dunque siano meritevoli di vantaggi fiscali.

Occorre peraltro aggiungere che anche l'analoga formula normativa recata dall'[art. 6](#) co. 1 lett. g) del DM 6.8.2020 "Requisiti" attualmente vigente (per il quale "*i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (...) sono tenuti a: (...) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori*" apposita comunicazione) legittima ad attribuire all'omessa presentazione nei termini della comunicazione all'ENEA la valenza decadenziale attestata dalla Corte di Cassazione.

Remissione in bonis

In ogni caso, tale effetto decadenziale può essere evitato sanando l'omessa presentazione nei termini della comunicazione all'ENEA mediante ricorso all'istituto della remissione *in bonis*, ex [art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012 (come riconosciuto anche dall'Agenzia delle Entrate con, tra le altre, la circ. 25.7.2022 n. [28](#), p. 128).

L'istituto della remissione *in bonis* presuppone tuttavia che la violazione non sia stata ancora constatata (e

non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza) e che il contribuente effettui la comunicazione entro i termini di presentazione della prima dichiarazione utile, versando anche la sanzione di cui all'[art. 11](#) co. 1 del DLgs. 471/97 nella misura minima di 250,00 euro.

Quanto al termine entro il quale trasmettere la comunicazione all'ENEA avvalendosi della remissione *in bonis*, per l'Agenzia delle Entrate il riferimento alla "prima dichiarazione utile" contenuto nell'[art. 2](#) co. 1 del DL 16/2012 dovrebbe identificarsi nel termine entro cui trasmettere la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine entro cui effettuare la comunicazione. Tuttavia, un'interpretazione maggiormente conforme alla *ratio* dell'istituto parrebbe dover invece indurre a riferire tale termine alla prima dichiarazione dei redditi nel cui ambito la detrazione trova la propria prima utilizzazione.

art. 1 co. 344 L. 27.12.2006 n. 296

art. 14 DL 4.6.2013 n. 63

Circolare Agenzia Entrate 25.7.2022 n. 28

Il Quotidiano del Commercialista del 22.11.2022 - **"Anche per la Cassazione non spetta l'ecobonus conomessa comunicazione all'ENEA"** - Zanetti - Zeni

Il Sole - 24 Ore del 22.11.2022, p. 38 - **"Cassazione: l'ecobonus decade se manca la comunicazione Enea"** - Gavelli Latour

Cass. 21.11.2022 n. 34151

Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2022 - **"Remissione in bonis da ammettere entro la prima dichiarazione "rilevante"**" - Cissello - Zanetti

Il Quotidiano del Commercialista del 14.7.2022 - **"L'omessa comunicazione all'ENEA mette a rischio la detrazione edilizia"** - Bonsanto - Zeni

Analisi Monografie n. 04 del 3.5.2022 - **"Interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus")"** - Zeni Guide Eutekne - Imposte Dirette - **"Riqualificazione energetica"** - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

Redditi diversi - Plusvalenze immobiliari - Cessione di fabbricato ristrutturato - Decorrenza del quinquennio utile per escludere l'imposizione della plusvalenza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 560)

La risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. [560](#) ha escluso l'imponibilità della plusvalenza ex [art. 67](#) co. 1 del TUIR derivante dalla vendita di un fabbricato posseduto da più di cinque anni, ma che è stato oggetto di una significativa ristrutturazione poco prima della sua cessione da parte dei proprietari.

Imponibilità delle plusvalenze immobiliari per i soggetti non imprenditori

Ai sensi di quanto previsto dall'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR, la cessione a titolo oneroso di immobili diversi dalle aree fabbricabili genera un reddito diverso imponibile, qualora:

- la vendita avvenga entro cinque anni dalla costruzione o dall'acquisto;
- il corrispettivo percepito superi il costo storico di acquisto o costruzione.

Sono assimilati alle cessioni gli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, ivi compresi i conferimenti, l'usufrutto e le servitù.

Affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di un fabbricato risulti imponibile come reddito diverso, è necessario che la vendita avvenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione.

Per la cessione di immobili acquistati presso terzi, il quinquennio decorre dalla data dell'atto di acquisto ovvero, se diversa o successiva, da quella in cui si è prodotto l'effetto traslativo del diritto reale (es. acquisto della proprietà in capo al cedente).

Computo del quinquennio in caso di ampliamento

Per il computo del quinquennio previsto dall'[art. 67](#) co. 1 lett. b) del TUIR l'Agenzia delle Entrate afferma chiaramente che non rileva la circostanza che l'immobile sia stato oggetto di un intervento di ristrutturazione e di ampliamento essendo, invece, rilevante ai predetti fini l'acquisizione del medesimo.

Quindi, la cessione dell'immobile ristrutturato dopo il quinquennio dalla data di acquisto non può originare una fattispecie imponibile se risulta detenuto al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

art. 67 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 18.11.2022 n. 560

Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2022 - "Passati cinque anni dall'acquisto, cessione del fabbricato sempre non imponibile" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 19.11.2022, p. 26 - "Plusvalenza sulla casa, rilevante l'acquisto" - De Stefani Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Cessione di immobili - Fabbricati" - Sanna S.

RISCOSSIONE

Modello F24 - Versamenti unificati - Acconti - Srl in regime di trasparenza ex art. 116 del TUIR - Primo esercizio di efficacia dell'opzione - Permanenza dell'obbligo di versamento degli acconti in capo alla partecipata (Cass. 21.11.2022 n. 34262)

Con la sentenza 21.11.2022 n. [34262](#), la Corte di Cassazione ha affermato che, atteso il rinvio operato dagli [artt. 116](#) co. 1 del TUIR e [14](#) co. 4 del DM 23.4.2004, anche al regime della c.d. "piccola" trasparenza (ex art. 116 dello stesso TUIR) si applicano le regole in materia di versamento degli acconti delle imposte sui redditi di cui agli [artt. 115](#) co. 7 del TUIR e [9](#) del DM 23.4.2004.

Pertanto, nel primo esercizio di efficacia dell'opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. L'acconto da essa versato potrà poi essere scomputato, in base alla rispettiva percentuale di partecipazione agli utili, dall'imposta dovuta a saldo dai singoli soci (in senso conforme, circ. Agenzia delle Entrate 22.11.2004 n. [49](#), § 2.15).

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione (a quanto ci consta, peraltro, pacifico) offre lo spunto per riepilogare le regole di determinazione dei suddetti acconti in caso di adesione al regime di trasparenza, in vista del termine di versamento della seconda o unica rata stabilito, per i soggetti "solari", al 30.11.2022.

Irrilevanza dell'opzione ai fini IRAP

L'opzione non esplica alcun effetto ai fini IRAP; con riferimento a tale imposta, quindi, la determinazione e il pagamento degli acconti avviene comunque secondo le regole ordinarie, senza tenere conto dell'opzione esercitata.

Modalità di determinazione degli acconti nel primo esercizio di efficacia dell'opzione

Per la società partecipata, qualora scelga di calcolare gli acconti IRES secondo il metodo storico, l'eventuale accesso al regime della trasparenza per la prima volta dal 2022 non comporta alcuna conseguenza sui relativi importi da versare (circ. Assonime 17.6.2004 n. 26, § 2.3, e 17.6.2005 n. 34, § 3), nel senso che essa deve assumere l'importo risultante dal rigo RN17 del modello REDDITI SC 2022, salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo.

Invece, se si avvale del metodo previsionale, deve fare riferimento all'imposta che si sarebbe determinata per il periodo d'imposta 2022, qualora la stessa non avesse aderito al regime di trasparenza.

In pratica, detta società, benché per il 2022 non abbia "alcun onere d'imposta quale naturale effetto del regime di trasparenza", è tenuta a versare gli acconti in base alla propria imposta virtuale, ossia all'imposta che si sarebbe determinata, per tale periodo, "sulla base delle norme vigenti (...), qualora la società stessa non avesse aderito al regime della tassazione per trasparenza" (circ. Assonime n. 26/2004, § 2.3).

Sempre nel primo esercizio di efficacia dell'opzione, se i soci partecipanti determinano l'acconto IRES (qualora società di capitali) o IRPEF (qualora persone fisiche) sulla base del metodo storico, sono proponibili considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento alla società partecipata. Anche per tali soggetti, infatti, l'eventuale accesso al regime della trasparenza per la prima volta dal 2022 non comporta alcun effetto sui relativi importi da versare, dovendo essi fare riferimento agli importi indicati nel modello REDDITI 2022, salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo.

Invece, se viene adottato il "metodo previsionale", a differenza della società partecipata, i soci partecipanti possono tenere conto degli effetti derivanti dall'adesione a tale regime, considerando, ad esempio, le eventuali presunte perdite che saranno loro imputate (cfr. circ. Agenzia delle Entrate [49/2004](#), § 2.15, e le circ. Assonime 26/2004, § 2.3, e 34/2005, § 3).

Modalità di determinazione degli acconti nei successivi esercizi di efficacia dell'opzione

A partire dal secondo esercizio di efficacia dell'opzione, l'obbligo di versamento degli acconti compete ai soli partecipanti, con la conseguente esclusione dell'obbligo in capo alla società partecipata.

Dal canto loro, i partecipanti possono determinare l'acconto da versare:

- sia sulla base del criterio storico;

- sia sulla base del metodo previsionale.

In entrambi i casi, il calcolo andrà effettuato considerando anche l'imposta corrispondente al reddito imputato per trasparenza (cfr. circ. Agenzia delle Entrate [49/2004](#), § 2.15).

Revoca dell'opzione

Alla revoca dell'opzione l'obbligo di versamento torna alle partecipate.

Se, al termine del triennio, l'opzione viene revocata, ogni soggetto interessato determina l'acconto del primo periodo d'imposta *post* trasparenza (si tratta del 2022, in caso di revoca dell'opzione relativa al triennio 2019-2021) assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione ([art. 9](#) co. 2 del DM 23.4.2004).

Pertanto, la partecipata deve commisurare l'acconto sull'imposta corrispondente al reddito prodotto nel periodo precedente e imputato per trasparenza ai soci, ferma rimanendo la facoltà di adottare il criterio previsionale, mentre i partecipanti determinano l'acconto sulla base dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato nel periodo precedente, al netto di quello imputato per trasparenza dalla società partecipata, ferma restando - anche qui - la facoltà di adottare il criterio previsionale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate [49/2004](#), § 2.15).

art. 116 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 9 DM 23.4.2004

Cass. 21.11.2022 n. 34262

Circolare per il Professionista n. 10 del 14.11.2022 - "Regimi della trasparenza e del consolidato - Acconti IRPEF, IRES e IRAP" -

Scheda n. 14.98 in Agg. 10/2022 - "Trasparenza e consolidato: acconti IRPEF/IRES" - Fornero

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering - Modalità e termini di presentazione delle istanze (prov. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 423342)

Con il provv. 18.11.2022 n. [423342](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori della ristorazione, organizzazione di feste e cerimonie, *catering*, bar e gestione di piscine, disciplinato dall'[art. 1-ter](#) co. 2-bis del DL 73/2021, inserito dall'[art. 3](#) co. 2 lett. b) del DL 4/2022, e dal DM [30.12.2021](#), come modificato dal DM [19.8.2022](#).

Requisiti

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese che:

- hanno subito una riduzione dei ricavi 2021 non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019. Per le imprese costituite dal 2020, la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2021;
- svolgono quale attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 56.10 (ristoranti e attività di ristorazione mobile), 56.21 (fornitura di pasti preparati per eventi, c.d. "*catering*"), 56.30 (bar e altri esercizi simili senza cucina), 93.11.2 (gestione di piscine) e 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).

Presentazione dell'istanza

I soggetti in possesso dei requisiti previsti accedono al contributo a fondo perduto mediante presentazione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'istanza va presentata:

- dal 22.11.2022 al 6.12.2022;
- direttamente o tramite intermediari;
- tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- mediante l'apposito modello approvato.

Ai fini dell'accesso al beneficio, non rileva l'ordine di cronologico di presentazione delle istanze.

Riconoscimento del contributo

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, le risorse finanziarie disponibili, pari a 40 milioni di euro, vengono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l'istanza, con le seguenti modalità:

- il 70% dell'assegnazione finanziaria è ripartita in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartita in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 400.000,00 euro;
- il restante 10% delle risorse si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese beneficiarie che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 1 milione di euro.

L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra:

- l'importo spettante;
- l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all'ammontare di aiuti in regime "de minimis" indicato dal soggetto nell'istanza.

Erogazione del contributo

Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente, il cui IBAN è stato indicato nell'istanza presentata.

Autocertificazione di regolarità antimafia

Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro, per ottenerne l'erogazione il dichiarante deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate, anche mediante un intermediario delegato:

- le previste dichiarazioni ai fini della normativa antimafia;
- sulla base del modello che sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- esclusivamente tramite PEC all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it;
- entro il 16.1.2023.

art. 1 ter co. 2 bis DL 25.5.2021 n. 73

DM 30.12.2021 Ministero dello Sviluppo economico

Provvedimento Agenzia Entrate 18.11.2022 n. 423342

Il Quotidiano del Commercialista del 19.11.2022 - "Per i contributi a ristoranti, bar, piscine e catering istanzati dal 22 novembre" - Ghio - Negro

Il Sole - 24 Ore del 19.11.2022, p. 27 - "Bar, ristoranti e piscine: domande fondo perduto da martedì al 6 dicembre" - Dan

AGEVOLAZIONI FISCALI

Autodichiarazione aiuti di Stato COVID - Restituzione degli aiuti eccedenti i massimali -
Scomputo da aiuti successivi - Modalità (FAQ Agenzia delle Entrate aggiornate al 22.11.2022)

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato, in data 22.11.2022, le FAQ relative all'autodichiarazione aiuti di Stato COVID ex [DM 11.12.2021](#).

Nello specifico, è stata aggiunta un'ultima FAQ intitolata "Modalità con cui è possibile operare lo scomputo da aiuti successivi - NEW".

Scomputo da altri aiuti

Ai sensi dell'[art. 4](#) co. 3 del DM 11.12.2021, in caso di "mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato".

In considerazione di tali previsioni, dunque, gli splafonamenti dovranno essere "sottratti" dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

Scomputo tramite le istanze relative a contributi/crediti d'imposta

L'Agenzia delle Entrate rileva quindi che ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al

pagamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

- *bonus* tessile;
- credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
- contributi a fondo perduto *wedding*, intrattenimento, HO.RE.CA.;
- contributo a fondo perduto servizi di ristorazione collettiva;
- contributo a fondo perduto discoteche e sale da ballo;
- credito d'imposta locazioni imprese turistiche;
- credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo;
- credito d'imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Scomputo nel quadro RU del modello REDDITI

Oltre alle istanze sopra elencate, ai fini dello scomputo, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate è possibile utilizzare alcuni crediti d'imposta da quadro RU elencati nella "Tabella codici aiuti di Stato" presente in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI 2022, riducendo l'importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo).

In particolare, l'Agenzia fa riferimento ai crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella predetta "Tabella codici aiuti di Stato":

- 54 (formazione 4.0);
- 55 (esercenti impianti distribuzione carburante);
- 56 (investimenti pubblicitari);
- 58 (commissioni per pagamenti elettronici);
- 61 (maggiorazione investimenti in ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno);
- 69 (canone patrimoniale concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria);
- 71 (ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini).

In tal caso, l'Agenzia afferma che occorre:

- indicare nella casella "Situazioni particolari" del frontespizio il codice 1;
- compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l'intero importo del credito maturato;
- indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell'importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.

Riduzione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Nell'ambito di una diversa FAQ l'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla compilazione del quadro RU in caso di riversamento degli aiuti eccedenti i massimali mediante riduzione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Ad esempio, se il credito d'imposta indicato nel modello "CIM" nel campo 2 del rigo A1 è pari a 10.000,00 euro (maturato in relazione a investimenti 2021) e l'importo da riversare indicato nella colonna 6 del medesimo rigo è pari a 2.000,00 euro, è possibile fruire in compensazione di un ammontare del credito per un importo non superiore a 8.000,00 euro. In tal caso, nel quadro RU del modello REDDITI 2022 va indicato nel rigo RU5, colonna 3, l'importo del credito maturato pari a 10.000,00 euro e va riportato nel rigo RU12, colonna 2, il credito residuo al netto dell'importo da riversare di cui al campo 6 del rigo A1, ossia 8.000,00 euro (barrando la casella 1 del rigo RU12).

art. 4 co. 3 DM 11.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

FAQ Agenzia Entrate 22.11.2022

Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2022 - "Restituzione con scomputo da aiuti successivi anche nel modello REDDITI 2022" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 23.11.2022, p. 42 - "Eccedenze aiuti Covid con scomputo in Redditi" - Gavelli

L'autodichiarazione aiuti di Stato COVID

Il Quotidiano del Commercialista del 18.11.2022 - "Compilazione dell'autodichiarazione per l'impresa unicache supera i massimali" - Alberti

Il Quotidiano del Commercialista del 10.11.2022 - "Autodichiarazione aiuti di Stato in cerca di chiarimenti" - Alberti - Villa

Guide Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

PREVIDENZA

Anticipo pensionistico "Quota 100" - Incumulabilità con i redditi da lavoro - Legittimità costituzionale (Corte Cost. 24.11.2022 n. 234)

Con la sentenza 24.11.2022 [n. 234](#), la Corte Costituzionale è intervenuta in merito alla disciplina dell'anticipo pensionistico "Quota 100".

Con l'occasione, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'[art. 14](#) co. 3 del DL 4/2019, laddove prevede la non cumulabilità della predetta pensione anticipata - a far tempo dal primo giorno di decorrenza e fino alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia - con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Caso oggetto di giudizio

Il caso di specie, oggetto di un ricorso presso il Tribunale di Trento, riguarda un pensionato in "Quota 100" a far data dall'1.5.2019 che, in seguito, ha svolto prestazioni di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di disponibilità, percependo redditi per complessivi 1.472,47 euro lordi.

L'INPS ha quindi chiesto la restituzione dei ratei versati e non ha corrisposto quelli relativi al periodo settembre-dicembre 2020, facendo applicazione dell'[art. 14](#) co. 3 del DL 4/2019, che dispone il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente.

Questione di legittimità costituzionale

Nel sottoporre la questione di legittimità alla Consulta per violazione del principio di uguaglianza ex [art. 3](#) Cost., il Tribunale di Trento da un lato ritiene non giustificato il trattamento differenziato del divieto di cumulo a seconda che i redditi percepiti dal pensionato derivino da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo occasionale e, in seconda battuta, dubita che il lavoro intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata possa essere ricondotto nell'alveo del lavoro subordinato, in ragione della natura flessibile della prestazione richiesta.

Decisione della Consulta

Nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale, la Consulta osserva che la comparazione proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000,00 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto.

In primo luogo, si osserva che il lavoro intermittente va ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, puntualmente normato con il DLgs. [81/2015](#).

In particolare, sia la disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro ([art. 13](#) del DLgs. 81/2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, sia quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità, commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una disponibilità costante ([art. 16](#) del DLgs. 81/2015), costituiscono entrambe prestazioni di lavoro flessibile, che rispondono a esigenze organizzative del datore di lavoro.

Al contrario, l'eterodirezione è del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale. Per la Corte Costituzionale, quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo ([art. 2222](#) c.c.) e l'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione. Tale differenza tra le tipologie di attività si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Viene altresì evidenziato che mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia dei 5.000,00 euro lordi annui ([art. 44](#) co. 2 del DL 269/2003).

In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, la Consulta esclude che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata "Quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro in esame porta i giudici costituzionali alla conclusione che non risulta violato il principio di eguaglianza ex [art. 3](#) Cost.

Infine, osserva la Corte Costituzionale, il diverso trattamento previsto per il divieto di cumulo non risulta

illegittimo neppure considerando - come nel caso in esame - la sproporzione che può determinarsi fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.

Infatti, la percezione di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di "Quota 100", volto a garantire un'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, anche al fine di favorire nuova occupazione e il ricambio generazionale.

art. 13 DLgs. 15.6.2015 n. 81

art. 14 co. 3 DL 28.1.2019 n. 4

art. 16 DLgs. 15.6.2015 n. 81

art. 44 co. 3 DL 30.9.2003 n. 269

Il Quotidiano del Commercialista del 25.11.2022 - "Legittima l'incumulabilità differenziata per la pensione Quota 100" - Mamone

- "Pizzin M." -

Italia Oggi del 25.11.2022, p. 31 - "Quota 100, ok al divieto di cumulo" - De Lellis C.

Il Quotidiano del Commercialista del 23.11.2022 - "Opzione donna a modulazione familiare" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pensione "Quota 100"" - Mamone L.

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni - Pensione "Quota 102"" - Secci N.

Corte Cost. 24.11.2022 n. 234

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 29.7.2022

FISCALE

TRIBUTI LOCALI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DICHIARAZIONE - Approvazione del nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPI - Modalità e termini di presentazione

In attuazione dell'art. 1 co. 769 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) e dell'art. 38 del DL 26.10.2019 n. 124 conv. L. 19.12.2019 n. 157, con il presente DM è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPI, unitamente alle istruzioni per la compilazione ed alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Dichiarazione IMU per gli enti non commerciali

Il modello dichiarativo approvato dal presente DM non riguarda la dichiarazione IMU che devono presentare gli enti non commerciali, per i quali continua a rimanere valido il modello approvato con il DM 26.6.2014.

Dichiarazione ai fini IMIS e IMI

Il modello dichiarativo approvato dal presente DM non riguarda altresì gli immobili situati nei Comuni delle Province autonome di:

- Trento, assoggettati all'imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita dalla L. Prov. Trento 30.12.2014 n. 14;

- Bolzano, assoggettati all'imposta municipale immobiliare (IMI), istituita dalla L. Prov. Bolzano 19.4.2014 n. 3.

Ai fini dichiarativi di tali imposte, i contribuenti interessati devono infatti utilizzare i modelli approvati dalle suddette Province autonome.

Dichiarazioni già presentate per il 2021 utilizzando il precedente modello

Sono valide le dichiarazioni già presentate per l'anno 2021 utilizzando il precedente modello di cui al DM 30.10.2012, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello dichiarativo.

Obbligo di presentazione della dichiarazione - Principi generali

Anche per il nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPI trovano conferma i principi generali che già connotavano l'obbligo dichiarativo ai fini dell'IMU in vigore del precedente modello, secondo i quali la dichiarazione:

- va presentata solo con riferimento all'anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU

L'assolvimento dell'obbligo dichiarativo ai fini IMU (ove richiesto) incombe in capo ai soggetti passivi.

I soggetti passivi si identificano anzitutto nei "possessori" dell'immobile, intendendosi per tali:

- i proprietari;
- i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Sono inoltre compresi nel novero dei soggetti passivi ai fini IMU:

- il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, ancorché da costruire o in corso di costruzione (la qualifica di soggetto passivo compete in capo al locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso);
- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- il genitore assegnatario dell'ex casa familiare a seguito di provvedimento del giudice (di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio), anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà su tale immobile.

Modalità di presentazione della dichiarazione IMU

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, la dichiarazione IMU:

- va presentata al Comune sul cui territorio insistono (totalmente o prevalentemente) gli immobili dichiarati;
- può essere presentata mediante invio telematico o in formato cartaceo.

È possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPI "nuova", "sostitutiva" o "multipla", secondo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche.

Presentazione "cartacea" della dichiarazione IMU

Quanto alle modalità di presentazione in forma cartacea, la dichiarazione IMU può essere:

- consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune;
- spedita per posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU/IMPI 20__" indirizzata all'ufficio tributi del Comune;
- trasmessa a mezzo PEC.

La dichiarazione si considera presentata alla data di spedizione.

Ciascun Comune può stabilire, mediante regolamento, ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, di cui deve essere data ampia informazione ai contribuenti.

La spedizione della dichiarazione può essere effettuata anche dall'estero, per mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo equivalente che permetta di riscontrare con certezza la data di spedizione (ossia la data di presentazione della dichiarazione).

Presentazione telematica della dichiarazione IMU

In alternativa alla presentazione della dichiarazione in formato cartaceo, è possibile trasmettere la dichiarazione IMU con modalità telematica:

- direttamente da parte del contribuente oppure da un soggetto abilitato incaricato della trasmissione telematica ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
- utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline;
- in conformità alle specifiche tecniche approvate con il DM in esame.

Termini di presentazione della dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Tuttavia, con riferimento alla dichiarazione IMU relativa all'anno 2021, il termine è stato prorogato al 31.12.2022 dall'art. 35 co. 4 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.ventuali aggiornamenti

Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU/IMPI, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze (www.finanze.gov.it).

Scadenze della settimana

28 novembre 2022, Lunedì

Imposte dirette

Imprese che intendono realizzare programmi di investimento nel settore "Rinnovabili e batterie" nell'ambito di "contratti di sviluppo" - Termine iniziale, dalle ore 12.00, per presentare a Invitalia le domande di agevolazioni

IRPEF e IRES

Soggetti che hanno perfezionato l'opzione per la rivalutazione, il riallineamento o l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta - Presentazione del modello REDDITI 2021 integrativo, al fine di revocare gli effetti fiscali

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

29 novembre 2022, Martedì

Imposte dirette

Fornitori di energia elettrica o gas naturale a imprese "non energivore" e "non gasivore" - Termine per comunicare all'impresa cliente, su sua richiesta, l'ammontare del credito d'imposta spettante per il terzo trimestre 2022

30 novembre 2022, Mercoledì

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale - Versamento della seconda o uncarata di acconto dovuta per l'anno in corso

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della

denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Pensionati con cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo - Presentazione all'INPS della dichiarazione relativa ai redditi conseguiti nell'anno precedente e che si presume di conseguire nell'anno in corso

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno in corso

Contributi INPS e INPGI

Imprese - Termine iniziale per l'invio telematico al Ministero del lavoro dell'istanza di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre o in corso nel secondo semestre anno precedente

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Professionisti - Versamento secondo acconto del contributo

Imposta di bollo

Soggetti passivi IVA - Versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre, nonché nei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno se di importo complessivo non superiore a 250,00 euro

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva del 15%

Docenti che svolgono l'attività di lezioni private e ripetizioni - Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso, salvo opzione per la tassazione in modo ordinario

Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso

Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno in corso

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di ottobre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di settembre

Imposte dirette

Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica - Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili

Contribuenti e amministratori condominio - Comunicazione all'Agenzia Entrate dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, per spese del 2021 o rate residue delle spese 2020, con sanzione di 250 euro

Contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica - Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA le scritture di chiusura e il valore delle rimanenze

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuati nell'anno 2021

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, effettuati nell'anno 2021

Imprese - Invio tramite PEC al Ministero dello sviluppo economico della comunicazione dei dati relativi all'applicazione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 dei dipendenti, sostenute nell'anno 2021

Imprese con sede operativa in Italia - Termine, entro le 17, per l'invio telematico al Ministero sviluppo economico delle istanze di rimborso delle spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, oggetto del "Buono fiere"

Lavoratori a tempo parziale ciclico verticale nel 2021 - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione dell'indennità una tantum di 550,00 euro, in presenza dei previsti requisiti

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Gestioni INPS - Termine per presentare all'INPS la domanda per l'indennità una tantum di 200,00 euro e l'eventuale integrazione di 150,00 euro, in presenza dei previsti requisiti

Lavoratori dipendenti del settore privato c.d. "fragili" - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione dell'indennità una tantum di 1.000,00 euro

Piccole e medie imprese italiane, diverse da quelle agricole e della pesca, danneggiate dalla crisi in Ucraina - Termine, entro le ore 12.00, per la presentazione telematica a Invitalia delle domande di contributo a fondo perduto

Professionisti iscritti alle Casse - Termine per presentare alla Cassa previdenziale di iscrizione la domanda per l'indennità una tantum di 200,00 euro e l'eventuale integrazione di 150,00 euro, in presenza dei previsti requisiti

Società di capitali, enti commerciali, imprenditori individuali, snc e sas in contabilità ordinaria - Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per il riconoscimento della "super-ACE" relativa al 2021

Soggetti gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso - Termine, entro le ore 12.00, per presentare a Invitalia, tramite PEC, le domande di contributo per progetti di ammodernamento delle strutture

Soggetti proponenti dei contratti di filiera nel settore pesca e acquacoltura - Presentazione al Ministero delle politiche agricole delle domande di concessione delle previste agevolazioni, mediante PEC

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

Contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA - Presentazione in via telematica del quadro VO, in allegato alla dichiarazione dei redditi

Imposte e contributi previdenziali

Soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

Imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2022

IRAP

Imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria - Comunicazione nel modello IRAP 2022 dell'opzione di determinazione della base imponibile in base al bilancio, o la revoca, a

decorrere dall'anno in corso

Società di persone e soggetti equiparati - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso

Soggetti passivi IRAP, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello IRAP 2022

IRES

Imprese marittime con esercizio sociale coincidente con l'anno solare - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel modello REDDITI 2022, dell'opzione decennale per la "tonnage tax", o la revoca, a decorrere dal periodo d'imposta in corso

Società o ente consolidante "solare" - Presentazione telematica e in forma autonoma del modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM 2022" relativo all'anno precedente

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nel modello REDDITI 2022, l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca, a decorrere dall'anno in corso

Soggetti IRES "solari" - Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello REDDITI 2022, l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca, a decorrere dall'anno in corso

IRES e relative addizionali, IRAP

Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare - Versamento seconda o unica rata di acconto dovuta per l'anno in corso

IRES, imposte sostitutive e addizionali

Soggetti IRES "solari" - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2022

IRPEF

Persone fisiche - Versamento seconda o unica rata di acconto per l'anno in corso

Persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi - Presentazione della scheda per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF presso un ufficio postale o mediante trasmissione telematica

IRPEF e cedolare secca sulle locazioni

Sostituti d'imposta - Termine per trattenere dagli emolumenti corrisposti la seconda o unica rata dovuta in acconto per l'anno in corso dai dipendenti, pensionati e collaboratori che hanno presentato il modello 730/2022

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Soggetti "solari" che svolgono attività d'impresa - Versamento rata imposte sostitutive rivalutazione beni d'impresa, affrancamento saldo attivo e riallineamento valori, in caso di importi complessivi superiori a 3 milioni di euro

IRPEF, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022 - Presentazione in via telematica dei modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto

Eredi delle persone decedute entro il 31.7.2022 - Regularizzazione delle dichiarazioni infedeli e dei versamenti relativi agli anni precedenti, in relazione all'operato del defunto

IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" che presentano le dichiarazioni entro il 30.11.2022 - Regularizzazione infedeli dichiarazioni REDDITI, IRAP e CNM e dei versamenti relativi anni precedenti

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali

Soggetti abilitati alla trasmissione telematica - Trasmissione telematica dei modelli REDDITI 2022, IRAP 2022 e CNM 2022

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 22 agosto - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo - Presentazione del modello REDDITI 2022 in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata

IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali

Persone fisiche - Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello REDDITI 2022

Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022 - Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2022 PF (RT, RM, RS, RW e AC), per dichiarare i previsti dati

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico - Termine per l'invio telematico a PagoPA spa dei dati degli strumenti di pagamento elettronico e delle transazioni contabilizzate dall'1.1.2022 al 31.8.2022

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti passivi IVA, salvo esoneri - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre

IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l'anno in corso

IVIE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili all'estero - Versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte patrimoniali dovute per l'anno in corso

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile settembre-ottobre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Prelievo straordinario per il settore energetico

Soggetti che operano nel settore energetico - Termine per effettuare il versamento del saldo, pari al 60%, del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022

Premi INAIL

Enti sportivi - Invio alla competente sede INAIL, tramite PEC, della dichiarazione delle retribuzioni 2021 e della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, se non già presentate con i servizi online entro il 30.9.2022

Tassa etica

Persone fisiche, società di persone ed equiparati, soggetti IRES "solari" - Versamento seconda o unica rata di acconto dell'addizionale relativa al materiale pornografico e di incitamento alla violenza, dovuta per l'anno in corso

Tributi

Termine per restituire gli importi eccedenti i massimali previsti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, o per sottrarli da successivi aiuti ricevuti

Contribuenti "solari" - Regolarizzazione delle omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici fiscali o di regimi fiscali opzionali, mediante il versamento della sanzione di 250,00 euro

Soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario dell'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato

Soggetti che, entro il 13.11.2018, hanno definito atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 - Termine per versare la diciassettesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 23.11.2018, hanno definito inviti al contraddittorio, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la diciassettesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione degli interessi legali

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito liti pendenti con l'Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quindicesima rata trimestrale delle somme dovute, con gli interessi legali

Soggetti che, nel mese di novembre 2018, hanno definito avvisi di accertamento o di liquidazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la diciassettesima rata trimestrale delle somme dovute con applicazione interessi legali

Tributi e contributi

Soggetti che, entro il 31.5.2019, hanno definito processi verbali di constatazione, notificati entro il 24.10.2018 - Termine per versare la quindicesima rata trimestrale delle somme dovute, con applicazione interessi legali

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla c.d. "rottamazione-ter" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute o in scadenza nel 2022

02 dicembre 2022, Venerdì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Altre scadenze

05 dicembre 2022, Lunedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di novembre

06 dicembre 2022, Martedì

Imposte dirette

Imprese operanti nella ristorazione, nell'organizzazione di feste e nella gestione di piscine - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa della pandemia

07 dicembre 2022, Mercoledì

Società sportive professionistiche, associazioni e società sportive dilettantistiche - Presentazione telematica, agli organismi sportivi presso cui si è affiliate, della domanda di contributo per spese relative al COVID-19

10 dicembre 2022, Sabato *

Contributi INPS e INPGI

Imprese - Termine finale per l'invio telematico al Ministero del lavoro dell'istanza di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre o in corso nel secondo semestre anno precedente

* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".